

PROGRAMMA

Art. 1.

È oggetto precipuo del Concorso l'accertare, con esperimenti istituiti nel miglior modo possibile, da persone competenti, e sul giudizio di Canapicoltori autorevoli, il vero merito comparativo delle macchine per stigliare la canapa, quale specialmente si coltiva in queste provincie.

Art. 2.

Possono presentarsi al Concorso soltanto le macchine nazionali.

Art. 3.

Chiunque intenda prender parte al Concorso, dovrà farne dichiarazione entro il mese di Gennaio dell'anno 1884. La dichiarazione, oltre al nome, cognome e residenza del concorrente, conterrà tutte quelle indicazioni che il concorrente stimerà opportuno di fornire, sia intorno alle macchine da lui presentate, sia intorno al numero ed all'esito di quelle altre da lui pure costrutte e diffuse per lo stesso scopo.

Art. 4.

Le macchine devono essere consegnate, franche di porto, nel locale fissato per l'Esposizione, non più tardi del giorno 1° di Marzo 1884.

Le spese di collocamento a sito delle macchine, sono a carico del concorrente, il quale dovrà eziandio provvedere al ritiro delle medesime, appenachè ne siano terminati gli sperimenti.

Art. 5.

Con apposito avviso verranno notificati a ciascun concorrente il giorno e l'ora in cui seguirà l'esperimento delle macchine dal medesimo presentate.